



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 112 DEL 17 FEBBRAIO 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 febbraio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n. 30 della Società A.S.D.SEMINARA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 3.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Seminara Calcio – Rosarno Calcio* del 15.11.2015 - Campionato 3^Categoria, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del calciatore LIGATO Daniele (Real Melicucco) fino al 2 MARZO 2016, squalifica del calciatore DELMIRO Ferdinando fino al 2 FEBBRAIO 2016, inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale della Società ARTUSO Marco Domenico fino al 2 MARZO 2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

ritenuto che il Direttore della gara in epigrafe, regolarmente convocato all'odierna seduta per rendere chiarimenti, non è potuto comparire a causa di un lutto che ha colpito la sua famiglia;

ritenuto legittimo il predetto impedimento;

ritenuta la necessità di sentire il predetto direttore di gara ai fini della decisione;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 07 MARZO 2016.

RECLAMO n.52 della Società A.S.D. EURO GIRIFALCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.97 del 21.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Euro Girifalco – Terina* del 16.1.2016 Campionato 1^ Categoria, ammenda di € 200,00, squalifica del calciatore CONIDI Domenico fino al 20 MAGGIO 2016, squalifica dei calciatori BURDINO Leonardo, RANDO' Gabriele, CATALANO Giovanni, VONELLA Valerio, SIGNORELLO Francesco e PALAIA Antonio per CINQUE giornate effettive di gara).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della società reclamante;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

Con reclamo trasmesso in data 25/1/2016, e inviato nella stessa data alla società controinteressata, la quale non ha fatto pervenire controdeduzioni, la ASD Euro Girifalco ha impugnato le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo con riferimento alla gara del campionato di prima categoria girone C tra Euro Girifalco e Terina del 16/1/2016, quali la perdita della gara per 0 - 3, l'ammenda di € 200 e le squalifiche ai tesserati.

Argomenta la concludente che è inverosimile la ricostruzione degli avvenimenti negli atti ufficiali, ed evidenzia l'assoluta estraneità dei calciatori sanzionati che si sarebbero comportati in modo civile e corretto, limitando le loro contestazioni nei confronti dell'arbitro, evidenziando gli errori che, a loro parere, stava commettendo nella gestione della gara e che la stessa è proseguita anche oltre il tempo regolamentare.

Alla seduta dell'1/2/2016, davanti questa Corte, la reclamante ha precisato che l'arbitro ha concesso 5 minuti di recupero, che il Terina ha siglato il gol del 2-3 al 92° su calcio di rigore, mentre la punizione dalla quale sarebbero scaturite le proteste, è avvenuta nei successivi minuti di recupero, tant'è che dopo il gol annullato conseguente alla punizione e la ripresa del gioco, l'arbitro ha fischiato immediatamente la fine.

In sostanza contestando la verosimiglianza del referto, poiché quanto descritto non può essere avvenuto al 43° del secondo tempo, ma successivamente.

Sentito l'arbitro a chiarimenti alla seduta del 15/2/2016 ha confermato il rapporto e ribadito che dal 43' del 2^T., cioè per circa sei minuti, ha continuato la gara pro-forma perché almeno sei elementi della Società Eurogirifalco, oltre ad un calciatore già sostituito, hanno posto in essere i comportamenti descritti e che non ha adottato i provvedimenti disciplinari a causa del clima fortemente minaccioso che s'era creato ai suoi danni, avendo timore per la sua incolumità.

Ritenuto che a parere di questa Corte non sussistevano le condizioni oggettive richieste dalla giurisprudenza sportiva per poter sospendere la gara, trattandosi di per lo più di un mero timore soggettivo da parte del Direttore di gara, preoccupato per la propria incolumità senza che vi fossero fondate ed oggettive situazioni di pericolo, tenuto conto anche della presenza delle forze dell'ordine. Nella descritta situazione ben avrebbe potuto il Direttore di gara adottare i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei calciatori responsabili delle violazioni disciplinari.

Quanto alle sanzioni, devono essere rideterminate secondo l'entità dei fatti, come effettivamente accertati.

P.Q.M.

revoca la punizione sportiva della perdita della gara Euro Girifalco – Terina del 16.1.2016 Campionato 1^ Categoria inflitta alla Società ASD Euro Girifalco e dispone la ripetizione della stessa gara rimettendo gli atti alla Segreteria del Comitato LND Calabria per gli adempimenti di competenza;

revoca l'ammenda di € 200,00 inflitta alla Società Euro Girifalco;

riduce la qualifica inflitta al calciatore CONIDI Domenico fino al 15 APRILE 2016;

riduce le squalifiche a carico dei calciatori BURDINO Leonardo, RANDO' Gabriele, CATALDO Giovanni, VONELLA Valerio, SIGNORELLO Francesco e PALAIA Antonio a QUATTRO giornate effettive di gara;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.63 della Società A.S. FUTSAL POLISTENA C.5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.1.2016 (omologazione risultato della gara Soccer Lab 2009 – Futsal Polistesa C5 del 23.1.2015 - Campionato Calcio 5 "serie C2", ammenda di € 400,00, squalifica del campo di gioco per UNA gara, inibizione del dirigente CIARDULLO Giuseppe fino al 2.2.2016, squalifica del calciatore CANNIZZARO Antonino per TRE gara, squalifica del calciatore RASO Michele fino al 27.1.2017, squalifica del calciatore POLITANO Francesco fino al 26.3.2016, squalifica del calciatore FERRARO Virginio fino al 12.3.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale ed il Presidente della Società reclamante;

RILEVA

premesso che deve dichiararsi l'inammissibilità del reclamo avverso l'omologazione del risultato della gara per violazione dell'art.46, comma 1, del GS, secondo cui il ricorso deve essere preannunciato con le modalità di cui all'art.38, CGS al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo alla gara e non può essere proposto per la prima volta davanti alla Corte Sportiva di Appello;

ritenuto che è inammissibile il reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per una gara, perché non impugnabile ai sensi dell'art.45, comma 3 lett.c.) CGS;

rilevato che è altresì inammissibile il reclamo avverso l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 2/2/2016 al sig.Ciardullo Giuseppe, dirigente accompagnatore, perché inferiore ad un mese, quindi non impugnabile ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.b) CGS;

considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, che nega qualsiasi addebito riguardo agli atti offensivi e violenti nei confronti dell'arbitro, non sono sufficienti a confutare le risultanze degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, per cui devono ritenersi accertati i fatti per come ricostruiti dal Giudice Sportivo;

tenuto conto che le squalifiche a carico dei calciatori Raso Michele, Politano Francesco e Ferraro Virginio, responsabili di atti di protesta di modesta violenza nei confronti dell'arbitro, appaiono eccessive e possono essere rimodulate; come deve essere rimodulata la squalifica inflitta al calciatore Cannizzaro Antonino perchè appare eccessiva rispetto alla natura, all'entità e alle modalità dei fatti ascritti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili:

- il reclamo avverso l'omologazione del risultato della gara;
 - il reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per una gara;
 - il reclamo avverso l'inibizione al sig.Ciardullo Giuseppe a svolgere ogni attività fino al 2/2/2016. In parziale accoglimento:
 - riduce la squalifica al calciatore RASO Michele fino al 14 MARZO 2016;
 - riduce la squalifica al calciatore POLITANO Francesco fino al 18 FEBBRAIO 2016;
 - riduce la squalifica al calciatore FERRARO Virginio fino al 18 FEBBRAIO 2016;
 - riduce la squalifica al calciatore CANNIZZARO Antonino a DUE gare effettive;
 - riduce l'ammenda inflitta alla società ad € 300,00.
- Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 64 della Società ACSD VIRTUS SAN PAOLO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.52 del 28.1.2016 (squalifica del calciatore MINNITI Francesco in qualità di capitano fino al 20.01.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il Presidente della Società reclamante;

RILEVA

ritenuto che la società reclamante ha comunicato il nominativo del tesserato responsabile dell'atto di violenza nei confronti dell'arbitro nella persona di Parisi Marco, calciatore della società Virtus San Paolo, che ha ammesso la propria responsabilità; rilevato che, pertanto, deve essere revocata la squalifica inflitta al capitano sig.Minniti Francesco in luogo dell'effettivo responsabile non identificato;

P.Q.M.

revoca la squalifica inflitta al capitano sig.MINNITI Francesco fino al 20/1/2017 e rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per i provvedimenti a carico del calciatore PARISI Marco, reale autore dei fatti contestati.

Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 65 della Società POL.D.STRONGOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotona di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 28.1.2016 (inibizione del dirigente IURATO Pantaleone fino al 24.5.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che erroneamente il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione a carico del dirigente Iurato Pantaleone in assenza di qualsiasi identificazione del soggetto responsabile, non potendosi applicare per analogia la norma di cui all'art.3, comma 2. del C.G.S.;
ritenuto, tuttavia, che la stessa società Pol.D. Strongoli ha indicato quale autore del modesto atto di violenza nei confronti dell'arbitro il dirigente calciatore ROGLIANO Helmut;

P.Q.M.

revoca l'inibizione inflitta al signor IURATO Pantaleone fino al 24.5.2016 e rimette gli atti al Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Crotona per i provvedimenti a carico del calciatore-dirigente ROGLIANO Helmut, indicato dalla Società quale reale autore dei fatti contestati.

Dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.66 della Società SAN GIORGIO 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.1.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *San Giorgio 2012 – Pro Pellaro 1921* del 24.1.2016 - Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 300,00, squalifica del calciatore **MANGLAVITI Davide** in qualità di capitano fino al 27.1.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il legale della Società reclamante;
rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 07 marzo 2016;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 07 MARZO 2016.

RECLAMO n.67 della Società NUOVA TORRE MELISSA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.01.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Casabona Calcio – Nuova Torre Melissa* del 10.1.2016, Campionato di 1^Cageroria, ammenda di € 200,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, che ha deliberato la punizione sportiva della perdita della gara *Casabona Calcio – Nuova Torre Melissa* del 10.1.2016, pur essendo finalizzato ad ottenere "la vittoria a tavolino", non risulta trasmesso alla società controinteressata, come previsto dall'art.46 comma 5 CGS;
che la circostanza, traducendosi in un motivo di inammissibilità, ne preclude l'esame;
rilevato, inoltre, che la sanzione dell'ammenda inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara *Casabona Calcio – Nuova Torre Melissa* del 10.1.2016, rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.68 della Società A.S.D. CASABONA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.101 del 28.01.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Casabona Calcio – Nuova Torre Melissa* del 10.1.2016, Campionato di 1^Cageroria, ammenda di € 200,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che il reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, che ha deliberato la punizione sportiva della perdita della gara *Casabona Calcio – Nuova Torre Melissa* del 10.1.2016, pur essendo finalizzato ad ottenere "la ripetizione dell'incontro", non risulta trasmesso alla società controinteressata, come previsto dall'art.46 comma 5 CGS;
che la circostanza, traducendosi in un motivo di inammissibilità, ne preclude l'esame;
rilevato, inoltre, che la sanzione dell'ammenda inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara *Casabona Calcio – Nuova Torre Melissa* del 10.1.2016, rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi